## NORMATIVA SU INTRODUZIONE ALIMENTI (CIBO/BEVANDE ) NEI LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA

Recependo il **Regolamento UE n. 852/2004** in materia di igiene sui prodotti alimentari, appare che:

....a tutela degli alunni, per motivi di responsabilità igienico-sanitaria e per scongiurare ogni tipo di contaminazione di prodotti di non nota provenienza, è vietato portare all'interno dei locali mensa cibo o acqua, o relativi contenitori, non autorizzati.

L'aspetto più critico della questione – dal punto di vista della sicurezza alimentare, con riflessi di diritto amministrativo e penale, oltreché civile, infatti è: 'come può il gestore della mensa consentire l'ingresso di cibi di provenienza esterna, non avendo possibilità di valutarne la sicurezza alimentare?'

Come può dunque, l'operatore responsabile della ristorazione, garantire che la qualità o eventuali contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche (es. *E. Coli, salmonella*) degli alimenti portati da fuori, **con rischio di condivisione**, non arrechino danno alla salute degli scolari e all'igiene dei locali?

Secondo i giudici amministrativi, ciò contrasterebbe con una libertà che '...si esplica vuoi all'interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici'.

A ben vedere, questo richiamo alle <u>libertà individuali</u> potrebbe anche venire esteso alla scelta dei libri di testo o ad altri comportamenti, quali l'utilizzo di *smartphone* in classe, o altro, destituendo di fatto le basi dell'insegnamento e le responsabilità dei gestori dei plessi scolastici. I quali invece resistono – non a torto – nell'applicare <u>agli allievi a regole collettive</u>. Ove possibile, condivise con i <u>rappresentanti</u> dei genitori e degli studenti, i quali a loro volta hanno così occasione di apprendere la partecipazione ai processi decisionali, secondo regole obiettive.

## La sentenza della Cassazione risolve i dubbi

Cass. Civile, Sezioni Unite, sentenza 30.7.19 n.20504

Le istituzioni scolastiche – nell'ambito dell'autonomia organizzativa, oltreché didattica, loro conferita dalla legge – <u>possono</u> istituire il servizio mensa. Che si qualifica come servizio pubblico <u>a</u> <u>domanda individuale</u>, prestato in favore degli alunni che hanno optato per il "tempo pieno" e "prolungato" e, quindi, **accettano l'offerta formativa comprendente la mensa**.

Viene inoltre precisato che:

'L'istruzione scolastica non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni (...) ma è piuttosto un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la

Scheda informativa

valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi **nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità**, come interpretati dall'istituzione scolastica <u>mediante</u> <u>regole di comportamento cogenti</u> (quindi non derogabili), tenendo conto dell'adempimento dei doveri cui gli alunni sono tenuti, di reciproco rispetto, di condivisione e tolleranza'.

**Nessuna discriminazione** dunque. Più semplicemente una scelta, dell'istituzione pubblica, che implica la possibilità di **decidere le modalità di gestione del servizio di mensa**. E così l'individuazione dell'impresa fornitrice e dei cibi offerti, sempre mediante bando pubblico. Senza dimenticare,

- i Criteri Ambientali Minimi (CAM) da rispettare negli appalti pubblici (c.d. appalti verdi),
- l'educazione alimentare e **l'equità** nella salute, su cui è anche intervenuta di recente la Conferenza Stato-Regioni.

A riguardo, l'art. 34 dei **CAM** obbliga all'inserimento nei documenti di gara per i servizi mensa dei pertinenti criteri minimi ambientali; per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari i CAM pertinenti sono quelli approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011;

Inoltre, l'art. 5.3.1 (specifiche tecniche di base) del citato DM prevede che "non dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all'utenza e al contesto, prevedendo l'utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato).